





Vantaggi per le Aziende con Associati al Fondo ARCO!






In un mondo del lavoro in costante evoluzione il Fondo Pensione ARCO, a cui possono aderire i lavoratori dipendenti dei settori Legno, sughero, mobile, arredamento e Boschivi/forestali, Laterizi e manufatti in cemento, Lapidari, Maniglie, sulla base di quanto stabilito dai contratti tra le organizzazioni Datoriali: **FederlegnoArredo, UNITAL Confapi, Confimi Impresa, Confindustria Ceramica – Raggruppamento Laterizi, ASSOBETON, Confindustria MARMOMACCHINE, ANEPLA e le organizzazioni Sindacali: FENEAL- UIL, FILCA-CISL, FILLEA-CGIL**, rappresenta una soluzione ottimale per le aziende che mirano a garantire ai propri dipendenti un futuro pensionistico adeguato. A seguito dell'adesione dei lavoratori ad ARCO, l'azienda ottiene dei vantaggi fiscali e una gestione previdenziale complementare di qualità che può anche contribuire a costruire un rapporto più solido con i propri dipendenti e ad una maggiore fidelizzazione degli stessi.

Benefici Organizzativi

-  **Gestione centralizzata:** ARCO semplifica la vita aziendale, unificando la gestione della previdenza complementare e riducendo sprechi di risorse e tempo.
-  **Esperienza e Affidabilità:** Con oltre 25 anni di esperienza, ARCO assicura competenza e professionalità
-  **Fidelizzazione dei Dipendenti:** L'iscrizione ad ARCO è un incentivo prezioso che può contribuire a consolidare il rapporto con i propri dipendenti.
-  **Ottimizzazione Finanziaria:** in particolare per le aziende con meno di 50 dipendenti, ARCO è la soluzione ideale per limitare rischi finanziari e stabilizzare il debito futuro legato al TFR.

Benefici contributivi e fiscali

Il legislatore ha previsto una serie di **benefici contributivi e fiscali a favore delle aziende che versano il TFR dei propri lavoratori alla previdenza complementare**. Tali misure si applicano alle aziende, i cui dipendenti hanno deciso di destinare il **TFR alla previdenza complementare**, e anche alle aziende con più di 50 dipendenti che devono in ogni caso versare il TFR, non devoluto a una forma pensionistica complementare, al fondo di tesoreria costituito presso l'INPS. A livello normativo (L'art. 10 del D.Lgs. 252/2005) sono previste le seguenti misure di compensazione:

-  **Deduzioni Fiscali:** le aziende possono dedurre dal reddito d'impresa fino al 4% (6% per le aziende con meno di 50 dipendenti) dell'ammontare del TFR destinato a forme pensionistiche complementari
-  **Esonero Contributivo:** è previsto un esonero dal versamento del contributo al fondo di garanzia Inps pari allo 0,20% della retribuzione lorda annua
-  **Riduzione oneri sociali:** è prevista una riduzione dello 0,28% sugli oneri sociali, volta alla riduzione del costo del lavoro, applicabile sulle retribuzioni totali dei dipendenti che hanno conferito il proprio TFR al fondo di previdenza
-  **Esenzione dalla rivalutazione annuale del TFR:** la mancata rivalutazione del TFR, come previsto dall'articolo 2120 nel Codice civile (1,50% più il 75% dell'indice dei prezzi al consumo calcolato dall'ISTAT, da applicare al TFR totale maturato comprensivo delle rivalutazioni gli anni precedenti) riduce l'incremento del debito da TFR
-  **Deducibilità dei Contributi Aziendali:** nel caso in cui l'azienda versi al fondo pensione anche una quota a proprio carico (secondo quanto previsto dal CCNL di riferimento) tali quote sono deducibili al 100% del reddito d'impresa e sono soggette a minori oneri sociali (art. 16, co.1 del D.lgs. 252/2005), in quanto sulle stesse è dovuto il solo versamento di contributo di solidarietà del 10%.

I Vantaggi per il datore di lavoro

Esenzione dall'obbligo di versamento al Fondo di Garanzia gestito dall'INPS

Il Fondo di garanzia per il Trattamento di Fine Rapporto, gestito dall'INPS, interviene per pagare il TFR del lavoratore nel caso di dichiarazione di fallimento del datore di lavoro. Il Fondo di Garanzia INPS è alimentato da un contributo a carico dei datori di lavoro pari allo 0,20% della retribuzione imponibile dei propri dipendenti. L'azienda i cui i flussi di TFR siano destinati a forme di previdenza complementare è esonerata da quest'obbligo

Deduzione dal reddito d'impresa

- È deducibile dal reddito d'impresa l'importo pari al 4% dell'ammontare del TFR destinato ogni anno a forme pensionistiche complementari per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del Codice civile. Per le imprese con meno di 50 addetti l'importo deducibile è pari al 6%. *Nel caso in cui l'azienda versi al fondo pensione anche una quota a proprio carico (secondo quanto previsto dal CCNL di riferimento) va ricordato che quest'ultimo importo è interamente deducibile in quanto considerato voce di costo per l'impresa*

Contribuzioni del datore di lavoro

- Le contribuzioni a carico del datore di lavoro sono deducibili al 100% dal reddito di impresa e sono soggette a minori oneri sociali (art. 16, co. 1, Dlgs 252/05) in quanto sulle stesse è dovuto il solo versamento di un contributo di solidarietà del 10%.

Esenzione della rivalutazione annua del TFR

- Ogni datore di lavoro è tenuto secondo il Codice civile (art. 2120) a rivalutare annualmente la quota di TFR maturata dal lavoratore e trattenuta in azienda dell'**1,50% più il 75% dell'indice dei prezzi al consumo** calcolato annualmente dall'ISTAT. Questa rivalutazione si applica al totale di TFR maturato (comprensivo delle rivalutazioni degli anni precedenti), trattenuto dall'azienda e **non versato** a forme di previdenza complementare. Di conseguenza l'azienda sostiene ulteriori costi rispetto a quelli già calcolati nel corso degli anni precedenti. Se il TFR viene per contro versato dal dipendente ad una forma di previdenza complementare, viene meno per il datore di lavoro, l'obbligo di rivalutare il TFR maturato.

Risparmio derivanti riduzione dei cosiddetti "oneri impropri"

- Dal 2014 opera una misura compensativa rivolta alla diminuzione del costo del lavoro ovvero la riduzione di quell'insieme di oneri gravanti sul lavoro dipendente destinati ad esempio al finanziamento degli interventi a sostegno delle indennità di disoccupazione, dell'indennità di malattia e maternità. Tale beneficio opera nella misura dello 0,28% della RAL di ogni lavoratore.

FACCIAMO UN ESEMPIO:

Azienda con 10 dipendenti, retribuzioni totali annue 300.000 €, TFR maturato annuo 20.730 €, 100% destinato alla previdenza complementare

Tipo di intervento	Riduzione	TFR in azienda	TFR al fondo pensione
Misure di compensazione			
Risparmio fiscale (IRES)	Riduzione reddito d'impresa 6% del TFR trasferito	0 €	298,51 €¹
Esonero del contributo al Fondo di garanzia TFR	0,20% imponibile contributivo	0 €	600 €
Riduzione contributiva ex D.L. 203/2005	0,28%	0 €	840 €
Totali			1.738,51 €
Costo del TFR			
Rivalutazione TFR	1,5% + 0,75% inflazione ²	621,90 €	0,00 €

Nell'ipotesi sopra considerata le misure compensative previste permetterebbero di ottenere un beneficio pari a **1.738,51 €**, a cui si aggiungerebbe il mancato onere di rivalutazione del TFR di **621,90 €**. Qualora il datore di lavoro versi una quota a carico dell'azienda per le adesioni di tipo collettivo (secondo quanto previsto dal CCNL di riferimento o da specifico accordo aziendale) tali benefici riducono l'effettivo onere da sostenere.

¹ Il costo deducibile è pari a 1.243,80 € (20.730 € x 6%). Tale costo produce un risparmio fiscale per una società di capitali pari a 298,51 € (1.243,80 € x 24%, ossia l'aliquota IRES attualmente in vigore).

² Ipotesi tasso di inflazione pari al 2% annuo.


Per qualsiasi chiarimento e approfondimento il Fondo ARCO è a vostra completa disposizione al numero al numero **02 86996939 nei seguenti orari: da lunedì a giovedì 10:00 – 13:00, 15:30 – 17:30 e venerdì 10:00 – 13:00**. Oppure potete inviarci una E-mail all'indirizzo info@fondoarco.it.


È possibile prenotare una consulenza telefonica dedicata con il personale di ARCO al seguente link: <https://outlook.office365.com/book/FondoArco@fondoarco.onmicrosoft.com/>

ARCO
FONDO PENSIONE
Insieme verso il domani


C.F. 97216680153
Iscritto all'Albo dei Fondi Pensione con il n. 106

 Piazza Duca d'Aosta, 10
20124 - Milano (MI)

 **Tel. [02 86996939](tel:0286996939)**

 **Fax [02 36758014](tel:0236758014)**

 **Email info@fondoarco.it**

 **PEC fondoarco@legalmail.it**

Seguici su:



Scarica l'app ufficiale:

